

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE****413 / 2023 del 29/12/2023****Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA AREU E UNIVERSITA'  
VITA - SALUTE SAN RAFFAELE A FINI DI DIDATTICA INTEGRATIVA**

---

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELL'ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA AREU E UNIVERSITA' VITA - SALUTE SAN RAFFAELE A FINI DI DIDATTICA INTEGRATIVA

---

vista la seguente proposta di deliberazione n. 682/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che:

- AREU è un Ente del SSR disciplinato dall'art. 16 LR 30/12/2009 n. 33 e ss.mm.ii., attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020
- Il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;
- l'Università Vita-Salute San Raffaele ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale di medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva;
- AREU ha interesse alla formazione di medici specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università Vita-Salute San Raffaele;
- secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017, n. 402, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria: "Nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l'Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private, dette strutture complementari, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni. A differenza delle strutture di sede e delle strutture collegate le strutture complementari possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio nazionale";
- che il Decreto Interministeriale di cui sopra dispone, inoltre, che le strutture complementari devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

**RICHIAMATI:**

- l'art.27 del D.P.R. n 382/80 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" il quale statuisce che alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
- l'art. 1, comma 1 del D.P.R. 10.3.1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento", il quale

stabilisce che le Scuole di Specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

- il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421", in particolare l'art. 6, 2° co., che prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e gli enti sanitari per la formazione degli specializzandi di area sanitaria;
- il D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";
- il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica" all'art. 1 lettera e) indica i corsi di specializzazione tra i corsi di studio universitari e all'art. 3 comma 6 individua gli obiettivi e le modalità di istituzione dei corsi di specializzazioni;
- la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" (così come modificata dalla L.R. Lombardia 11 agosto 2015 n. 23 e dalla L.R. Lombardia 12 dicembre 2017 n. 23);
- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; -il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 ss. mm. ii. reca "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;
- il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 ss. mm. ii. che reca "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accREDITAMENTO delle scuole di specializzazione di area sanitaria, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa;

**DATO ATTO** che, con provvedimento deliberativo n. 336/2019 del 28.10.2019, è stato dato avvio alla collaborazione tra AREU e Università Vita – Salute San Raffaele tramite la sottoscrizione della Convenzione Quadro ai fini di didattica integrativa finalizzata al completamento della formazione accademica e professionale dei medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva;

**CONSIDERATO** che:

- con note Prot. 26520 del 22/11/2023 e 26707 del 23/11/2023 AREU ha richiesto all'Università Vita Salute San Raffaele la sottoscrizione di un nuovo testo convenzionale
- con nota Prot. 26809 del 24/11/2023 l'Università ha trasmesso ad AREU la suddetta convenzione con apposte alcune modifiche
- AREU ritiene di accettare le modifiche proposte dall'Università Vita Salute San Raffaele;

**DATO ATTO** che le parti nell'ambito della convenzione hanno definito che:

- AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione dell'Università Vita-

Salute San Raffaele, per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009, per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale di iscritti alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.

- gli specializzandi dell'Università Vita Salute San Raffaele hanno la possibilità di partecipare all'attività formativa presso le Centrali di SOREU e presso le sedi di AAT e presta supporto attivo alla sorveglianza sanitaria di AREU.
- AREU garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere e le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, verificata tramite le timbrature effettuate con apposito badge fornito dall'Agenzia e le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020);

**RITENUTO**, pertanto, di approvare la convenzione tra AREU e l'Università Vita-Salute San Raffaele, allegata e parte integrante del presente provvedimento, per l'attività didattica integrativa della Scuola di specializzazione Igiene e Medicina preventiva, con decorrenza dal 1.01.2024 e fino alla conclusione dell'anno accademico 2025/2026 (31 ottobre 2027);

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, la convenzione tra AREU e l'Università Vita-Salute San Raffaele, allegata e parte integrante del presente provvedimento, per l'attività didattica integrativa della Scuola di specializzazione Igiene e Medicina preventiva;
2. attraverso la sottoscrizione della convenzione AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione dell'Università Vita-Salute San Raffaele, per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009, per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale di iscritti alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva;
3. di dare atto che AREU garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere verificata tramite le timbrature effettuate con apposito badge fornito dall'Agenzia e le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi

compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020);

4. di dare atto che la convenzione decorre dal giorno 01/01/2024 e fino alla conclusione dell'anno accademico 2025/2026 (31 ottobre 2027)
5. di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU per l'intera durata della convenzione, stimati su una media di 3 medici specializzandi all'anno, i quali prestano un'attività media di 96 giorni (minimo 6 ore continuative giornaliere) sono pari a € 5.149,84 i quali verranno contabilizzati nel Bilancio d'esercizio degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, come di seguito:

**BUONI PASTO:**

Conto	Descrizione	Anno	Costo
30.20.31.23	TICKET RESTAURANT PER NON DIPENDENTI (COMMERCIALE)	2024	€563,52 + 4% IVA = €586,06
		2025	€563,52 + 4% IVA = €586,06
		2026	€563,52 + 4% IVA = €586,06
		2027	€563,52 + 4% IVA = €586,06

**SORVEGLIANZA SANITARIA**

Conto	Descrizione	Anno	Costo
30.20.2490	ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI DA TERZI	2024	€ 701,40
		2025	€ 701,40
		2026	€ 701,40
		2027	€ 701,40

6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Per il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Gianluca Angelo Marconi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

## CONVENZIONE A FINI DI DIDATTICA INTEGRATIVA TRA AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA E L'UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE

### TRA

**Università Vita-Salute San Raffaele**, con sede in Milano, Via Olgettina 58, 20132, Cod. Fisc. 97187560152, p.iva 13420850151, numero REA: MI – 1511742 Pec: unisr@pec.it, in persona del Consigliere Delegato, Dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi, C.F. DMLNFL82H62H501Z, di seguito rappresentata come Università

### E

**Agenzia Regionale Emergenza Urgenza** con sede legale in Milano, Viale Monza n. 223 e sede amministrativa in Milano, Via Alfredo Campanini n. 6, cap. 20124, Cod. Fisc. e Part. IVA 11513540960, Pec: protocollo@pec.areu.lombardia.it, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Alberto Zoli, di seguito indicata come **AREU**.

### PREMESSO CHE

- Il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;
- l'Università Vita-Salute San Raffaele ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale di medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva;
- AREU ha interesse alla formazione di medici specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università Vita-Salute San Raffaele;
- secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017, n. 402, "Recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria", "Nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l'Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private, dette strutture complementari, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni. A differenza delle strutture di sede e delle strutture collegate le strutture complementari possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio nazionale";
- che il Decreto Interministeriale di cui sopra dispone, inoltre, che le strutture complementari devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- l'Università e AREU, con il presente atto, intendono stipulare una convenzione per l'attività didattica integrativa della scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.

### RICHIAMATI

- l'art.27 del D.P.R. n 382/80 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" statuisce che alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
- l'art. 1, comma 1 del D.P.R. 10.3.1982, n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento" stabilisce che le Scuole di

Specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

- il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421", in particolare l'art. 6, 2° co., che prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e gli enti sanitari per la formazione degli specializzandi di area sanitaria;
- il D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";
- il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica" all'art. 1 lettera e) indica i corsi di specializzazione tra i corsi di studio universitari e all'art. 3 comma 6 individua gli obiettivi e le modalità di istituzione dei corsi di specializzazioni;
- la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" (così come modificata dalla L.R. Lombardia 11 agosto 2015 n. 23 e dalla L.R. Lombardia 12 dicembre 2017 n. 23);
- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; -il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 ss. mm. ii. reca "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;
- il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 ss. mm. ii. reca "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa.

## **TUTTO CIO PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **Art. 2 (Strutture messe a disposizione)**

AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione dell'Università Vita-Salute San Raffaele, per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009, per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale di iscritti alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.

### **Art. 3 (Disciplina dell'attività dei medici in formazione specialistica)**

L'attività dei medici in formazione specialistica è regolamentata in base alla normativa vigente, in particolare quella dell'Unione Europea, del D.Lgs. n. 368/1999 e s.m.i., del D.l. 13 giugno 2017 n. 402, del D.l. 4 febbraio 2018 n. 68 e della L. Regione Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i. La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alle attività mediche delle strutture presso le quali è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle



direttive ricevute dal tutor, di intesa con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso la quale lo stesso svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale.

L'Università comunica ad AREU l'elenco dei nominativi degli specializzandi con i relativi dati anagrafici e il periodo di frequenza, almeno 45 giorni prima dell'inizio delle attività, al seguente indirizzo mail: protocollo@pec.areu.lombardia.it.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del tutor operativo e del tutor accademico. La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva autonomia e attribuzione di responsabilità sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della scuola, considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuati e i responsabili delle strutture nelle quali svolge la formazione. Le attività svolte dal medico in formazione specialistica sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione.

#### **Art. 4 (Attività degli specializzandi)**

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno e con modalità analoghe compatibili, d'intesa con il Direttore della Scuola, con le esigenze del piano didattico. Lo specializzando in particolare ha la possibilità di partecipare all'attività formativa presso le Centrali di SOREU e presso le sedi di AAT e presta supporto attivo alla sorveglianza sanitaria di AREU. L'attività dello specializzando si configura come attività formativa e, pertanto, non può essere considerata come sostitutiva di quella del personale.

#### **Art. 5 (Servizi)**

AREU, nei periodi di permanenza degli specializzandi, garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e la possibilità ai fini formativi di accedere ai dati della stessa al pari dei dipendenti. AREU consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte dei medici in formazione, della propria casistica clinica per la compilazione di tesi di specialità e garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere, verificata tramite le timbrature effettuate con apposito badge fornito da AREU. I medici in formazione utilizzano le divise fornite da AREU e devono indossare, in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione personale, rilasciato dall'Università, con l'indicazione della Scuola.

#### **Art. 6 (Copertura assicurativa)**

Ai sensi dell'art. 41, 3° co., D.lgs. 368/1999 AREU provvede direttamente alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. Nell'espletamento dell'attività didattica, l'Università provvede ad assicurare il personale docente e gli iscritti alla Scuola contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 7 (Sicurezza e salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro)**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i medici in formazione specialistica, che svolgono attività presso le strutture messe a disposizione da AREU per le attività della Scuola di Specializzazione, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori".

AREU, nella persona del Datore di Lavoro individuato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato D. Lgs. dallo stesso effettuata, assicura ai medici in formazione specialistica, esclusivamente per le attività svolte nelle strutture dell'AREU medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.lgs. 101/2020). In particolare, l'Università è garante della "Formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D. Lgs. 81/08, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato Regioni 21.12.2011 e ss. mm. ii., attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale.

AREU garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dell'ente convenzionato, per le attività svolte nei locali e spazi di AREU. In particolare, su AREU ricadono:

- gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) e all'art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii. e così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011;
- la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali, laddove previsti la sorveglianza sanitaria degli specializzandi in funzione degli specifici rischi a cui sono esposti nello svolgimento dell'attività, ai sensi dell'art. 41D. Lgs. 81/2008.

I medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati da AREU, ove previsti. Nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare al Medico Competente di AREU la "Certificazione di idoneità sanitaria alla mansione specifica", rilasciata dal Medico Competente nominato dall'Università. AREU è tenuto a garantire l'adozione delle misure terapeutiche e profilattiche, nonché degli altri incombenti derivanti in caso di infortunio o constatato rischio biologico. Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, AREU e l'Università, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione, potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia. AREU è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

### **Art. 8 (Trattamento dei dati personali)**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 "General data protection regulation -GDPR" del Parlamento Europeo del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana. In relazione ai rapporti in tema di data protection intercorrenti tra le due strutture e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza. Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure

di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono, e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. Nell'espletamento delle attività assegnate al medico in formazione specialistica, AREU, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare i medici in formazione dell'Università Vita-Salute San Raffaele al trattamento dei dati personali e particolari di cui tali soggetti verranno a conoscenza nell'espletamento delle attività formative, nominandoli responsabili o autorizzati al trattamento.

#### **Art. 9 (Durata ed efficacia)**

La durata della presente convenzione è stabilita in anni quattro (pari alla durata della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva) a decorrere dal 01/01/2024 e fino alla conclusione dell'anno accademico 2025/2026 (31 ottobre 2027), con esclusione del tacito rinnovo.

La volontà di recedere dalla presente convenzione dovrà essere comunicata almeno 6 (sei) mesi prima rispetto alla naturale data di scadenza dell'accordo, mediante l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata (PEC).

La presente Convenzione può essere rinnovata mediante scambio di corrispondenza tra le Parti, da perfezionarsi entro 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

#### **Art. 10 (Imposta di bollo e registrazioni)**

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) da AREU. L'Università si impegna a corrispondere ad AREU, dopo la sottoscrizione del presente accordo, un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente

#### **Art. 11 (Controversie)**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente convenzione, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

per Università Vita-Salute San Raffaele:

#### **IL CONSIGLIERE DELEGATO**

*Dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi (firmato digitalmente)*

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

*Dott. Alberto Zoli (firmato digitalmente)*

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle leggi vigenti in materia in quanto applicabili.